



Comune di Cellamare

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 11/06/2026, n.19

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	1
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	1
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 – Pagamento e rateizzazione	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 8 – Decadenza della definizione agevolata.....	4
Articolo 9 – Digitalizzazione, tracciabilità e comunicazioni	5
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali.....	5
Articolo 11 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai seguenti tributi:
 - a. TARI;
 - b. Imposta Municipale Propria;
 - c. Osap/Tosap;
2. Non si applica la definizione agevolata alle addizionali a tributi erariali e ad ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.
3. Il presente regolamento è adottato tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell'Ente e riguarda in particolare i crediti di difficile esigibilità, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 106, della legge n. 199/2025.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi ed i coobbligati che risultano destinatari al 31 dicembre 2025 di:
 - a) Avvisi di accertamento;
 - b) Atti di contestazione, inclusi gli schemi di contraddittorio preventivo;
 - c) Intimazioni, solleciti, ingiunzioni fiscali e ogni altro atto, comunque denominato, relativo alla riscossione coattiva, compresi gli atti delle procedure esecutive e/o cautelari;
 - d) Controversie pendenti innanzi agli organi di giustizia tributaria, nei limiti e con gli effetti di cui all' art. 7.
2. I debiti risultanti dai suddetti atti possono essere estinti mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di tributo o entrata in linea capitale, degli importi maturati a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, di notificazione degli atti e gli eventuali oneri non definibili per legge o per la loro natura, con l'esclusione integrale delle sanzioni irrogate e degli interessi di mora maturati.
4. L'accesso alla definizione agevolata è consentito anche in presenza di piani di rateazioni in corso, nei termini e nelle modalità di cui agli articoli seguenti.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Ente impositore apposita istanza, con una delle seguenti modalità: invio a mezzo PEC ovvero in forma cartacea, con modalità idonee ad assicurare la ricezione al protocollo dell'Ente entro il **13 Agosto 2026**. Il termine indicato è perentorio.
2. L'istanza deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente e resa disponibile sul sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Nell'istanza il debitore indica l'entrata comunale interessata, l'atto o gli atti a cui si riferisce, gli importi di cui si chiede la definizione, l'eventuale contenzioso pendente, la modalità di pagamento prescelta (unica soluzione o piano rateale).
3. Nell'istanza di cui al comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia dell'istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
4. Nel caso in cui la procedura di definizione agevolata riguardi debiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d, oltre all'istanza, il debitore dovrà produrre una dichiarazione con la quale si impegna a rinunciare alla controversia limitatamente agli atti oggetto della definizione. Tale dichiarazione dovrà essere depositata dal contribuente alla segreteria dell'organo giudicante entro 7 giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, allegando la ricevuta di pagamento e dandone notizia all'Ente.
5. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.
6. La presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta per l'interessato l'accettazione del contenuto e degli effetti della stessa definizione, con contestuale espressa rinuncia all'impugnazione, amministrativa o giudiziale, dell'atto o degli atti di cui si chiede la definizione.
7. Dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla scadenza della prima rata, o del pagamento in unica soluzione, sono sospese le nuove azioni cautelari o esecutive di recupero coattivo, ferma restando la validità degli atti già adottati. Per lo stesso periodo sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva a quella di presentazione della domanda di definizione.
8. In caso di pagamento della prima rata e salvo il regolare versamento delle rate entro le scadenze previste, restano sospese le ulteriori azioni esecutive e cautelari relative ai carichi oggetto di definizione.

9. Il Comune comunica l'esito dell'istruttoria entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, con determinazione dell'importo dovuto e dei relativi termini di pagamento. La comunicazione al contribuente è dovuta anche in caso di eventuale diniego, totale o parziale, alla definizione agevolata.

Articolo 4 – Pagamento e rateizzazione

1. Il pagamento delle somme dovute avviene secondo una delle seguenti modalità:
 - a) versamento unico: entro il 15 ottobre 2026;
 - b) ovvero versamento nel numero massimo di sessanta rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 15 ottobre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno 15 di ciascun mese successivo, a decorrere da novembre 2026;
2. In caso di pagamento rateale, l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro cinquanta. Sulle somme dovute si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
4. In caso di mancato, insufficiente, tardivo versamento superiore a cinque giorni dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il soggetto si considera decaduto dalla definizione, che non produce più alcun effetto, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.
5. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai documenti di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 9, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle

somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza suddetta, e non può proseguire le procedure esecutive già avviate.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché delle eventuali disposizioni sopravvenute in materia di processo tributario, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

Articolo 8 – Decadenza della definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
 - mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione oltre il termine di cui all'art. 4, comma 1 lettera a e comma 4;
 - mancato, insufficiente o tardivo pagamento di rate oltre il termine di cui all'art. 4, comma 1 lettera b e comma 4;
 - irregolarità, carenza o incompletezza dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'Ufficio Tributi;
 - dichiarazioni mendaci o presentazione di documentazione falsa.
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi notificato al contribuente.
3. In caso di decadenza:

- gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto, comprensivo di sanzioni, interessi e spese come per legge;
- si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
- sono riavviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo dovuto.

Articolo 9 – Digitalizzazione, tracciabilità e comunicazioni

1. In ottemperanza agli obblighi di legge in materia di dematerializzazione degli atti amministrativi, di digitalizzazione e interoperabilità della pubblica amministrazione, le modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, unitamente a tutte le comunicazioni e ai pagamenti sono gestite con le modalità indicate in apposita pagina internet del sito istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 in materia di presentazione dell'istanza, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per finalità istituzionali connesse alla definizione agevolata.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Cellamare ed i responsabili incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna dell'Ente.

Articolo 11 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente relativa ai regolamenti comunali.
2. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di entrate comunali.
3. Il presente regolamento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici.